

TESTO ESAMINATO ED APPROVATO, ALL'UNANIMITA', DALLA IV COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2018

P.A. n. 81 “Approvazione del Piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l'area protetta Giardini Botanici Hanbury (l.r. 31/2000)”.

La Giunta regionale

RICHIAMATE

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'articolo 2, comma 2, secondo il quale possono essere inclusi nei parchi regionali anche tratti di mare prospicienti la costa;
- la legge regionale 27 marzo 2000, n. 31 (Istituzione dell'area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury) e successive modificazioni e integrazioni, che:
 - all'articolo 1, comma 2, ha dichiarato area protetta regionale il compendio di proprietà statale dei Giardini Hanbury a Ventimiglia, includendovi anche il tratto di mare ad essa prospiciente, come individuato dal Piano previsto all'articolo 6;
 - all'articolo 3, comma 1, ha affidato la gestione di tale area protetta all'Università degli Studi di Genova, concessionaria dei Giardini e di parte della Villa costituenti il compendio statale;
 - all'articolo 6, comma 1, ha previsto che la Regione e l'Università degli Studi di Genova, d'intesa con l'Autorità statale competente e sentiti gli Enti locali interessati, redigano un Piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione e valorizzazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare facente parte dell'area protetta;
 - all'articolo 6, comma 2, ha disposto che detto Piano sia approvato dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria su proposta della Giunta regionale;

PRESO ATTO

- che il Centro universitario di Servizi Giardini Botanici Hanbury, quale struttura operativa dell'Università di Genova incaricata della gestione del patrimonio immobiliare sopra richiamato, e gli uffici regionali hanno redatto un progetto di Piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l'area protetta dei Giardini Botanici Hanbury ai fini dell'articolo 6 della l.r. 31/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il progetto è stato sottoposto ai portatori di interesse ed agli enti locali in un lungo percorso di incontri e corrispondenza (agli atti della struttura) che ha affinato il progetto apportandovi le modifiche ed integrazioni ritenute opportune;

CONSIDERATO in particolare

- che l'Università degli Studi di Genova - Centro universitario di Servizi Giardini Botanici Hanbury area protetta regionale, con deliberazione del Consiglio 28 ottobre 2009, n. 49, ha approvato il progetto di Piano in parola;

- che tale progetto, con nota della Regione Liguria n. PG/2009/163618 del 13 novembre 2009, è stato trasmesso alla Provincia di Imperia, al Comune di Ventimiglia ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo per l'acquisizione dei pareri e dell'intesa prevista dal citato articolo 6 della l.r. 31/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- che la Provincia di Imperia con deliberazione di Giunta 25 novembre 2009, n. 465 ha espresso parere favorevole al suddetto progetto di Piano;
- che il Comune di Ventimiglia, con delibera del Consiglio comunale 14 dicembre 2009, n. 104, ha espresso parere favorevole alla proposta regionale di istituire un Piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l'area protetta dei Giardini Botanici Hanbury, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 31/2000 e successive modificazioni e integrazioni, facendo propri gli emendamenti e le segnalazioni formulate in sede di Commissione consiliare urbanistica e procedure concertative del 1° dicembre 2009;
- che con nota prot. IN/2009/34160 del 14 dicembre 2009 il Settore Ecosistema costiero Regione Liguria esprimeva parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza del piano dell'area marina protetta di capo Mortola in relazione al SIC IT1316175 "Fondali di capo Mortola – San Gaetano";
- che con nota prot. IN/2016/6179 del 1° aprile 2016 il Settore Valutazione di Impatto ambientale della Regione Liguria comunicava che il Piano essendo volto a delimitare tratto di mare che si intende fare oggetto di particolari misure di protezione, senza comportare modificazioni territoriali e/o implicazioni urbanistico-pianificatorie, non rientra nel campo di applicazione delle procedure di VAS;
- che con nota 1° agosto 2016 la Regione Liguria ha trasmesso alla Capitaneria di Porto di Imperia il testo definitivo in recepimento delle modifiche concordate nell'incontro tecnico tra le parti del 23 febbraio 2016 e delle note successive al fine dell'espressione dell'intesa prevista dall'articolo 6 della l.r. 31/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- che con nota PEC PG/254669/2016 la Capitaneria di Porto di Imperia esprime l'intesa sul Piano in qualità di Autorità statale competente;
- che il Comune di Ventimiglia con nota protocollo PG/2018/24652 del 25 gennaio 2018 ha confermato il parere favorevole della nuova Amministrazione rispetto al Piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l'area protetta dei giardini botanici Hanbury, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 31/2000 e successive modificazioni e integrazioni così come formulato a seguito dell'intesa con la Capitaneria di Porto;

VISTI

gli elaborati costitutivi del Piano di seguito elencati:

- a) Quadro normativo;
- b) Tavola di perimetrazione del tratto di mare in scala 1:10.000;
- c) Studi propedeutici e tavole di analisi;

CONSIDERATO

- che il Piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l'area protetta dei Giardini Botanici Hanbury per quanto concerne il procedimento di formazione, i contenuti e la struttura, risulta conforme alle norme di riferimento;

- che l'approvazione del Piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l'area protetta dei giardini botanici Hanbury non contrasta con norme di livello nazionale e comunitario;

RITENUTO OPPORTUNO

al fine di promuovere la competitività della porzione di territorio, in cui è inclusa l'Area di Tutela Marina "Capo Mortola", e che va dalla zona denominata "Calandre" alla zona denominata "Balzi Rossi, che la Regione previo accordo di tutte le parti coinvolte, istituisca un Tavolo permanente di promozione del territorio che sia presieduto da un rappresentante dell'ente gestore e composto in modo da assicurare la presenza dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio, pur senza comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in modo da supportare l'ente gestore e definire indirizzi relativi alle attività e a realizzare azioni nei seguenti ambiti:

- a) rafforzamento della competitività del territorio come destinazione turistica;
- b) marketing territoriale;
- c) raccordo e coordinamento delle politiche turistiche a livello locale e regionale;
- d) sviluppo nella qualità dei servizi;
- e) sviluppo economico rispondente alle necessità presentate dagli stakeholders locali;
- f) promozione delle relazioni commerciali;
- g) innovazione;

RITENUTO

di approvare il Piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l'area protetta dei giardini botanici Hanbury, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 31/2000 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:

- a) Quadro normativo, allegato alla presente Proposta quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A);
- b) Tavola di perimetrazione del tratto di mare in scala 1:10.000, allegata alla presente Proposta quale sua parte integrante e necessaria (Allegato B);
- c) Studi propedeutici e tavole di analisi, trattenuti agli atti dell'Ufficio;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero, per le ragioni indicate in premessa,

PROPONE

AL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA

1. di approvare il Piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l'area protetta dei giardini botanici Hanbury, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 31/2000 e successive modificazioni e integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Quadro normativo, allegato alla presente Proposta quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A);

- b) Tavola di perimetrazione del tratto di mare in scala 1:10.000, allegata alla presente Proposta quale sua parte integrante e necessaria (Allegato B);
 - c) Studi propedeutici e tavole di analisi, trattenuti agli atti dell'Ufficio;
2. di dare mandato alla Giunta regionale di istituire con proprio provvedimento, previo accordo di tutte le parti coinvolte, un Tavolo permanente di promozione del territorio che sia presieduto da un rappresentante dall'Ente gestore e composto in modo da assicurare la presenza dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio, pur senza comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in modo da supportare l'Ente gestore e definire indirizzi relativi alle attività e a realizzare azioni nei seguenti ambiti:
- a) rafforzamento della competitività del territorio come destinazione turistica;
 - b) marketing territoriale;
 - c) raccordo e coordinamento delle politiche turistiche a livello locale e regionale;
 - d) sviluppo nella qualità dei servizi;
 - e) sviluppo economico rispondente alle necessità presentate dagli stakeholders locali;
 - f) promozione delle relazioni commerciali;
 - g) innovazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Liguria entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centventi giorni dalla data di notifica, comunicazione o conoscenza dello stesso.

Logo Regione Liguria

Logo Università di Genova

**PIANO DI PERIMETRAZIONE, ZONAZIONE, REGOLAMENTAZIONE E
VALORIZZAZIONE SCIENTIFICA, DIDATTICA E CULTURALE DEL
TRATTO DI MARE PROSPICIENTE L'AREA PROTETTA DEI GIARDINI
BOTANICI HANBURY
(ART. 6 DELLA L.R. N. 31 DEL 27.3.2000)**

approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. del

QUADRO NORMATIVO

ARTICOLO 1 – FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO

1. Il Piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione e valorizzazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l'area protetta dei giardini botanici Hanbury, successivamente indicato come Piano, stabilisce gli strumenti, gli indirizzi, le azioni e le norme di protezione necessari per “tutelare il tratto di mare prospiciente i Giardini Botanici Hanbury sotto il profilo geologico e biologico, favorendo la conservazione delle specie, degli ecosistemi e delle formazioni minerali presenti”, nonché “favorire, promuovere e sviluppare le attività di ricerca e la fruizione del tratto di mare prospiciente i Giardini Botanici Hanbury a fini scientifici, culturali, sociali, didattici e ricreativi, tenendo anche conto delle attività tradizionalmente svolte nell'area”, secondo quanto previsto dalla legge regionale 27 marzo 2000 n. 31.
2. Il Piano, fatti salvi gli strumenti di maggior dettaglio e specificazione previsti dalle rispettive norme, rappresenta altresì il quadro di riferimento per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del Sito Subsito A del Sito di importanza comunitaria (SIC) “IT 1316175 – Fondali Capo Mortola – San Gaetano”.
3. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) il presente Quadro normativo
 - b) Tavola di perimetrazione del tratto di mare in scala 1:10.000
 - c) Studi propedeutici e tavole di analisi

4. Il Quadro normativo e la Tavola di cui ai punti a) e b) del comma 3 hanno valore prescrittivo. Gli altri documenti hanno valore conoscitivo e propositivo.

5. Il Piano, pur non essendo corredato da un elaborato specificamente indicato quale studio di incidenza, risponde, per la metodologia impiegata in sede di redazione e per gli approfondimenti naturalistici che ne costituiscono parte integrante, a quanto richiesto in tema di valutazione di incidenza dalla legge regionale n.28/2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità” in riferimento alla salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria SIC “IT 1316175 – Fondali Capo Mortola – San Gaetano”.

ARTICOLO 2 - EFFETTI DEL PIANO

1. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale con la quale si approva il medesimo Piano.

2. Il Piano ha efficacia a tempo indeterminato. Tenendo conto degli approfondimenti delle conoscenze ambientali e dell’evolversi della situazione socioeconomica, nonché dell’effettiva attuazione pratica del Piano, anche in relazione al rispetto della regolamentazione prevista ed ai risultati della vigilanza da parte delle Autorità preposte, sarà effettuata annualmente una verifica tecnica e un bilancio degli obiettivi conseguiti, mentre una revisione generale è prevista entro 10 anni dalla approvazione del Piano. Le varianti, parziali o generali, al Piano sono apportate secondo il medesimo procedimento occorso per la sua formazione.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE, QUALIFICAZIONE E FINALITÀ DELL’AREA DI TUTELA MARINA

1. Il Piano, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 31, individua e qualifica come Area di Tutela Marina “Capo Mortola” – di seguito ATM - il tratto di mare compreso fra la costa ed i seguenti punti, idoneamente individuati sul posto dall’Ente Gestore mediante posizionamento di boe di segnalazione e cartellonistica:

	Latitudine	Longitudine
Punto A	43° 47' 02,4'' N	007° 32' 00,0'' E
Punto B	43° 46' 19,1'' N	007° 32' 00,0'' E
Punto C	43° 46' 00,0'' N	007° 34' 00,0'' E
Punto D	43° 47' 23,7'' N	007° 34' 00,0'' E

Coordinate geografiche riferite al Datum “WGS 84”

2. L’ATM è ad ogni effetto parte integrante dell’Area Protetta regionale “Giardini botanici Hanbury”, la cui gestione è affidata all’Università degli Studi di Genova – di seguito Ente gestore - secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 3 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 31.

3. I fondali dell'ATM "Capo Mortola" sono caratterizzati dalla presenza di una vasta prateria di *Posidonia oceanica*, habitat prioritario europeo, e di un popolamento coralligeno altamente diversificato, che offre riparo a numerose specie animali e vegetali tra cui spiccano quelle di vertebrati ed invertebrati protetti dalle normative europee per il loro alto valore naturalistico o la cui raccolta è regolamentata. In considerazione dell'elevata diversità biologica e per l'importante valore estetico e paesaggistico, i suddetti popolamenti devono essere oggetto di particolare tutela e di studio.

4. Obiettivi del Piano sono:

- a. Conservazione del livello di naturalità e di diversità biologica;
- b. Tutela degli habitat e delle specie rari o minacciati, in particolare di quelli elencati negli Annessi II e III del Protocollo sulle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (ASPIM - Convenzione di Barcellona 1995) e nelle Appendici 1, 2 e 3 della Convenzione di Berna; nelle Appendici 1, 2, 4 e 5 della Direttiva europea HABITAT, 43 del 1992;
- c. Tutela delle popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali;
- d. Promozione, diffusione e divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti e degli organismi marini presenti nonché della peculiarità ambientali della zona.

5. Le principali azioni di conservazione previste sono:

- a. Monitoraggio delle aree di maggior vulnerabilità ambientale al fine di valutare gli effetti della tutela;
- b. Contributo alla realizzazione di un centro informazioni per la valorizzazione e divulgazione dell'ambiente marino;
- c. Realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della ecologia, biologia marina e scienze ambientali marine al fine di assicurare una conoscenza sistematica della zona e un monitoraggio continuo delle risorse marine presenti;
- d. Interventi per la tutela degli habitat e delle specie;
- e. Visite didattiche guidate con modalità a limitato impatto.

6. Nella ATM sono consentite tutte le attività marinare tradizionali, che possono contribuire alla conservazione dell'ambiente. Nella ATM inoltre sono ammessi tutti gli interventi, scientificamente fondati, finalizzati alla conservazione degli habitat rari o da tutelare ai sensi di norme e convenzioni vigenti e delle specie endemiche, rare o legalmente protette. Sono altresì ammessi interventi che favoriscano il miglioramento dello stato conservativo di tali habitat e specie.

7. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, all'interno dell'Area di Tutela Marina:

- a) è vietato l'accesso ad unità navali di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m, ad una distanza inferiore a 500 m dalla costa; è altresì vietato l'accesso in tutta l'area a moto d'acqua e mezzi similari;
- b) è vietata la navigazione a velocità superiore a 6 nodi fino ad una distanza di 500 m dalla costa e a velocità superiore a 10 nodi ad una distanza compresa tra 500 e 1.000 m dalla costa;
- c) sono vietati il prelievo di acqua, l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento di organismi, formazioni geologiche e minerali e reperti paleontologici ed archeologici; in deroga a tali divieti e fatte salve le disposizioni in tema di beni archeologici e paleontologici, l'ente gestore può

- autorizzare il campionamento ai fini di ricerca a norma del successivo art. 6; non necessitano di autorizzazione i monitoraggi ambientali istituzionali ed controlli sulla qualità delle acque di balneazione;
- d) è vietato lo sversamento di sostanze inquinanti in mare, nonché l'abbandono di oggetti, attrezzi, rifiuti di qualsiasi natura o quant'altro possa determinare direttamente o indirettamente danno all'ecosistema marino e agli ambienti costieri sommersi ed emersi;
 - e) sono vietate le gare di pesca di qualsiasi tipo;
 - f) è vietato l'ancoraggio alle unità navali aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 5 su fondale caratterizzato dalla presenza di Prateria di Posidonia oceanica; tali unità navali possono ancorare nelle zone prive di Prateria di Posidonia oceanica, oppure ormeggiarsi alle boe di ormeggio regolamentato predisposte dall'Ente gestore; l'ormeggio alle boe e l'ancoraggio sono comunque vietati nelle ore notturne; è sempre vietato l'ancoraggio alle unità navali superiori a metri 24 di lunghezza fuori tutto;
 - g) le immersioni con apparecchio ausiliario di respirazione possono essere effettuate dall'alba al tramonto, sia privatamente, previa autorizzazione dell'Ente gestore, sia tramite i Centri immersione ed i Circoli subacquei a tal fine autorizzati dal medesimo Ente gestore; eventuali deroghe per immersioni notturne possono essere autorizzate dall'Ente gestore;
 - h) le unità navali impiegate per l'effettuazione di immersioni subacquee con autorespiratore devono utilizzare le strutture di ormeggio predisposte dall'Ente gestore o dare fondo nei siti d'ancoraggio a tal fine specificamente individuati mediante coordinate geografiche dall'Ente gestore, secondo modalità da esso predisposte. I proprietari delle unità navali che effettuano immersioni senza il supporto dei predetti Centri sono responsabili in solido del rispetto delle norme di tutela ambientale, anche da parte delle persone trasportate, sia durante le fasi di avvicinamento e stazionamento, sia durante l'immersione;
 - i) la piccola pesca professionale è riservata a pescatori residenti a Ventimiglia o appartenenti a cooperative con sede nel comune di Ventimiglia; tale pesca può essere esercitata anche da pescatori o imprese di pesca le cui imbarcazioni siano iscritte nei registri RNMG tenuti presso gli Uffici Marittimi compresi tra Bordighera e Sanremo, previa autorizzazione dell'Ente gestore, sentite le organizzazioni professionali dei pescatori e previo conforme e motivato parere del Comitato di cui all'art. 3, commi 2 e 3 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 31; l'attività è comunque limitata ai pescatori già operanti all'interno dell'ATM alla data di approvazione del presente Piano e deve essere effettuata secondo specifiche regolamentazioni, con attrezzi selettivi che non danneggino i fondali e con metodi di tipo tradizionale ecocompatibili;
 - l) la pesca non professionale è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore, secondo specifiche regolamentazioni impartite dall'Ente gestore, emanate previo conforme e motivato parere del Comitato di cui all'art.3, commi 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 2000 n. 31; i pescatori non professionisti, non residenti nel Comune di Ventimiglia, possono utilizzare le seguenti attrezzature: traina, bolentino, lenze e canne, con un massimo di due attrezzi a persona e comunque non più di tre attrezzi per barca; è comunque vietata la pesca con *vertical jigging* e tecniche ed attrezzi da pesca similari; i pescatori non professionisti, residenti nel Comune di Ventimiglia, possono utilizzare anche i palamiti, purché adeguatamente identificati con il nome del natante e dell'Associazione di pesca ricreativa di appartenenza, e con numero di ami non superiore a 100 per barca. L'autorizzazione allo svolgimento di tali attività potrà essere subordinata alla compilazione di schede statistiche sul pescato;

- m) la pesca subacquea è vietata;
- n) sono vietate le attività sportive agonistiche che prevedono l'impiego preminente di mezzi a motore; le manifestazioni agonistiche debbono essere autorizzate dall'Ente gestore

8. Le strutture di ormeggio per le unità necessarie allo svolgimento di immersioni subacquee autorizzate sono distinte da quelle utilizzate dalle unità da diporto mediante diversa colorazione; esse devono essere utilizzate per il tempo necessario alle immersioni; il loro uso è consentito anche per l'ormeggio non finalizzato alle attività subacquee per il tempo in cui non sono richieste da unità di subacquei.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Il Piano riconosce la pesca come elemento caratterizzante della realtà storico-culturale, socio-economica ed ambientale. Al fine di tutelare l'attività di pesca condotta in forme tradizionali, l'Ente gestore promuove, d'intesa con le associazioni ed i soggetti interessati, la realizzazione di programmi per far conoscere maggiormente il valore storico ed economico dell'attività di pesca, per valorizzare i caratteri di qualità e tipicità del prodotto, nonché per diffondere maggiormente il prodotto sui mercati, in particolare su quello locale.

ARTICOLO 5 - ATTIVITA' SPORTIVE

1. L'Ente gestore, d'intesa con le associazioni sportive interessate promuove manifestazioni sportive all'interno dell'ATM purché possano essere svolte senza alcun danno per l'ambiente e per l'immagine dell'Area stessa. Particolare attenzione sarà posta nella riduzione dell'impatto acustico e nel massimo ripristino delle condizioni di naturalità.

2. L'Ente gestore, d'intesa con le associazioni interessate, promuove l'attività nautica favorendo in particolare tutte le forme a basso impatto ambientale che meglio contribuiscono alla conoscenza del mare e al rispetto dell'ambiente naturale.

3. L'Ente gestore, d'intesa con le associazioni interessate, promuove l'attività subacquea favorendo in particolare tutte le forme a basso impatto ambientale che meglio contribuiscono alla conoscenza del mare e del rispetto dell'ambiente naturale, quali ad esempio lo studio e la documentazione fotografica dei diversi aspetti marini.

ARTICOLO 6 - ATTIVITA' DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

1. Il Piano riconosce l'educazione ambientale come una delle attività strategiche per lo sviluppo della conoscenza diffusa delle tematiche relative all'ambiente marino, con particolare riguardo alle nuove generazioni. A tal fine l'Ente gestore promuove forme diverse di educazione ambientale sia di carattere generale, sia specificatamente indirizzate a categorie di soggetti diverse per età e preparazione culturale. In particolare, l'Ente gestore incentiva, programma e coordina iniziative volte ad una maggiore

conoscenza dell'area, ad una maggiore sensibilità verso habitat e specie presenti nell'ATM e ad una maggiore attenzione verso problematiche ambientali che l'accomunano ad altre aree euromediterranee.

2. Nella promozione di attività didattiche, divulgative e più in generale di educazione e formazione ambientale l'Ente gestore attiva collaborazioni con enti pubblici ed altri soggetti interessati e specializzati per loro compito istituzionale a tali attività.

3. Il Piano riconosce l'attività scientifica svolta all'interno dell'Area Protetta e nelle aree funzionalmente connesse con questa come attività essenziale per migliorare la conoscenza del territorio e gestire in modo consapevole l'ATM stessa.

4. L'Ente gestore organizza e aggiorna le conoscenze del territorio derivanti da studi svolti autonomamente o da altri soggetti. In particolare, l'Ente gestore promuove studi finalizzati a:

- a) supportare scientificamente le attività di educazione ambientale di cui al comma 1;
- b) aggiornare le conoscenze ambientali;
- c) ricercare metodi appropriati per il monitoraggio e la gestione ambientale, in forma sia diffusa sia mirata a specifici siti di intervento;
- d) conoscere lo stato di conservazione delle popolazioni di specie animali e vegetali e di habitat presenti nell'Area Protetta, in particolare delle specie e degli habitat minacciati o definiti d'interesse europeo ai sensi della direttiva 1992/43;
- e) migliorare l'uso consapevole delle risorse e ridurre gli impatti delle attività produttive sull'ambiente naturale.

5. All'interno dell'ATM la conduzione di ricerche scientifiche sul campo è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente gestore. Tale autorizzazione è rilasciata su presentazione di un programma che indichi soggetti, tempi e modi della ricerca e specifichi la natura delle operazioni da eseguire sul campo e le eventuali cautele che si intendono osservare. L'Ente gestore potrà esprimere un diniego sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente o potrà, per gli stessi motivi, subordinare l'autorizzazione ad una modifica del programma e al deposito cauzionale di una somma che garantisca il rispetto delle cautele e delle azioni di ripristino eventualmente occorrenti. Il soggetto interessato provvederà a fornire all'Ente gestore una copia dei risultati delle ricerche per ciascuna delle diverse forme da esso realizzate (relazioni, fotografie, registrazioni, pubblicazioni, ecc.) su supporto cartaceo ed informatico.

6. I prodotti e i risultati delle ricerche promosse e finanziate dall'Ente gestore sono di sua esclusiva proprietà, fatta salva per gli autori la possibilità di diffondere i risultati a fini scientifici subordinatamente alla citazione della fonte finanziaria. In tali ricerche l'Ente gestore potrà assumere ruolo di supervisione ed indirizzo.

ARTICOLO 7 - PROGRAMMA

1. L'Ente gestore sviluppa le attività di promozione e di valorizzazioni dell'ATM indicate nei precedenti articoli all'interno del Programma pluriennale di cui all'art. 4 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 31.

ARTICOLO 8 - VIGILANZA E PREVENZIONE

1. L'Ente gestore mette in atto con la collaborazione dell'Autorità Marittima e degli altri enti competenti le misure idonee a prevenire e sanzionare i comportamenti scorretti in applicazione delle norme dell'ATM. A tale scopo, possono essere sottoscritti appositi protocolli d'intesa con l'Autorità Marittima, il Comune di Ventimiglia, la Provincia di Imperia, e con altre autorità per la vigilanza dell'ATM.

ARTICOLO 9 – SANZIONI

1. La violazione dei divieti o l'inosservanza degli obblighi previsti negli articoli del presente Piano comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12, ferme restando le sanzioni previste dalla legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 e dalle altre disposizioni vigenti.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In via transitoria è consentito l'ancoraggio alle unità da diporto e a quelle per lo svolgimento delle attività subacquee autorizzate, in attesa della predisposizione delle strutture di ormeggio; sono altresì consentite in base alla normativa vigente le attività soggette a regolamentazione in attesa dell'approvazione dei regolamenti specifici da parte dell'Ente gestore.